



Direzione Regionale del Molise

Procura della Repubblica di

Campobasso

Prot. 8487

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Molise, con sede in Campobasso (CB) alla Via Scatolone n. 4, rappresentata da Paola Alifuoco, Direttore Regionale

e

la Procura della Repubblica di Campobasso, con sede in Campobasso (CB) in Piazza Vittorio Emanuele II n. 26, rappresentata da Armando D'Alterio, Procuratore.

Premesso che


- ✓ la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014 (di seguito *legge*), recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” introduce la procedura straordinaria di *collaborazione volontaria* finalizzata a consentire al contribuente di definire la propria posizione fiscale pregressa e riparare alle infedeltà dichiarative;
- ✓ la procedura è basata sui principi di spontaneità, completezza e veridicità mirando a favorire la futura *compliance* da parte di coloro ai quali è destinata;
- ✓ le misure si inquadrano tra le strategie che le Amministrazioni fiscali dei paesi più avanzati stanno elaborando con l'obiettivo di contrastare gli illeciti fiscali internazionali in maniera sempre più incisiva, basandosi, in primo luogo, sullo scambio di informazioni fiscali.

Considerato che

- ✓ l'art. 1, comma 1, della Legge n. 186/2014, ha disciplinato, mediante l'inserimento degli articoli da *5-quater* a *5-septies* nel D.L. del 28/06/1990 n. 167 (di seguito *decreto legge*), convertito con modificazioni dalla legge n. 227 del 04/08/1990 e recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, la procedura di *Voluntary Internazionale* al fine di favorire l'emersione ed il rientro dei capitali illecitamente

detenuti all'estero, prevedendo agevolazioni in tema sanzionatorio sia in ambito amministrativo sia penale;

- ✓ l'art. 1, comma 2, della citata *legge* estende la procedura di *Voluntary* anche ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, al fine di consentire agli stessi di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, contributi previdenziali, nonché violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti di imposta (di seguito *collaborazione nazionale*);
- ✓ l'art. 5-*quater*, comma 2, del *decreto legge* dispone che la facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora “(...) la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato (...)”;
- ✓ l'art 5-*quinqies* del *decreto legge* nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità:
- per i delitti di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione), 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (Omesso versamento di IVA) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
 - condotte previste dagli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (Autoriciclaggio), commesse in relazione ai delitti di cui alla sopra. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al punto precedente sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria;



- ✓ l'art.1, comma 5, della *Legge 186/2014*, l'esclusione della punibilità prevista dal citato art. 5-quinquies, comma 1, del decreto legge, opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i delitti ivi indicati;
- ✓ l'art. 5-*quater*, comma 3, del *decreto legge*, dispone che entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità Giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito dall'art. 5-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b);

Le Parti convengono

Art. 1 – Finalità della collaborazione

Obiettivo del presente accordo di collaborazione è assicurare l'effettivo coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria e l'Agenzia delle Entrate nell'ambito della procedura di *collaborazione volontaria*.

Art. 2 – Modalità e forme della collaborazione

Per il raggiungimento della finalità indicata all'art. 1, la Procura della Repubblica e l'Agenzia delle Entrate, si serviranno, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando le seguenti caselle di posta:

- Procura della Repubblica: procuratore.procura.campobasso@giustiziacert.it;
- Agenzia delle Entrate: dp.campobasso@pce.agenziaentrate.it;

I referenti per tale attività sono:

- per la Procura della Repubblica: Armando D'Alterio - Procuratore;
- per l'Agenzia delle Entrate: Anna Maria Abatemattei – Direttore Provinciale di Campobasso;

Art. 3 – Oggetto della collaborazione

Per raccordare l'operato con quello dell'Autorità giudiziaria di competenza, l'Agenzia delle Entrate, nelle forme di cui all'articolo 2, comunicherà alla Procura della Repubblica i nominativi e tutti gli altri dati identificativi dei contribuenti che abbiano presentato per via telematica la richiesta di accesso alla procedura.

La Procura della Repubblica, per ciascun contribuente, comunicherà all'Agenzia delle Entrate se lo stesso e/o i soggetti solidalmente obbligati in via tributaria e/o i soggetti concorrenti nel reato abbiano avuto formale conoscenza dell'inizio di una attività istruttoria



penalmente rilevante, specificando i reati per i quali è stata avviata ovvero la non rilevanza degli stessi in ordine all'ammissibilità alla procedura.

Ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 3, del *decreto*, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti dovuti dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate comunicherà la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. Ai fini dell'esclusione della punibilità per i reati previsti dalla normativa, verranno indicati le ulteriori attività estere o redditi a queste connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura. La segnalazione sarà trasmessa unitamente agli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni notificate.



Art. 4 - Obbligo di segreto e di riservatezza

Saranno adottate tutte le iniziative necessarie per garantire il segreto investigativo, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. per assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 5 - Integrazioni e/o modifiche

Il presente protocollo potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie.

Campobasso, 6 ottobre 2015

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Molise

Il Direttore Regionale
Alfonso Paola



Procura della Repubblica
di Campobasso

Il Procuratore

Armando D'Alterio

